

CIRCOLARE N. 26/2014

Reggio Emilia, lì 4 dicembre 2014

Ai Signori ed alle Società in indirizzo

Via G. Gutenberg, 3
42124 - Reggio Emilia
Tel. +39.0522.271220
Fax +39.0522.271432
info@studiobaldi.it
studiobaldi.it

Cod. Fisc. e P.IVA 00734370356

Altri uffici in:
Via Cino del Duca, 5
20122 Milano
Tel. +39.02.58318214
Fax +39 02.58310893
milano@studiobaldi.it

Via Cipro, 4/h
00136 Roma
Tel. +39.06.94539140
Fax +39.06.94539141
roma@studiobaldi.it

*Dottori Commercialisti
& Revisori Contabili Associati*

Carlo Baldi*
Werther Badodi
Fabrizio Bagni
Bruno Bartoli
Matteo Bedogna
Simone Caprari
Fausto Carboni
Sergio Carboni
Luca Carra
Claudia Catellani
Saimon Conconi
Andrea Davoli
Andrea Magnanini
Guido Prati
Luigi Spadaccini

* Professore Ordinario di
Economia Aziendale presso L.U.de.S.

Collaboratori

Alessandro Badodi
Zainab Ben Mokhchane
Giovanni Bevivino
Cristina Corradini
Elisa Martinelli
Niccolò Reggi
Giulia Pergreffi
Luca Rinaldi
Filippo Salvardi
Maria Talarico
Alessia Travaglini

OGGETTO: Principali novità del decreto <semplificazioni> (D. Lgs. n. 175 del 21.11.2014).

Recentemente il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo definitivo del Decreto contenente una serie di semplificazioni, in attuazione dei principi statuiti dalla "Riforma fiscale". In generale **la decorrenza delle nuove disposizioni è fissata al 13.12.2014** (15° giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.), salvo la previsione di una **specifica espressa decorrenza della singola "semplificazione"**.

SPESE DI VITTO E ALLOGGIO LAVORATORI AUTONOMI

È confermata la modifica dell'art. 54, comma 5, del TUIR, in base alla quale le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande, sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista che ne usufruisce.

Di conseguenza:

- il professionista non dovrà "addebitare" in fattura tali spese al committente;
- il committente dedurrà le spese per competenza (senza necessità di attendere la fattura del professionista).

La disposizione in esame è applicabile "a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015" (quindi, in linea generale, dall'1.1.2015).

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

È confermato che non è necessario presentare la dichiarazione di successione qualora l'eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, ha un valore non superiore ad euro 100.000 (in luogo dei precedenti euro 25.822,84), e non comprende immobili / diritti reali immobiliari.

È inoltre previsto il venir meno dell'obbligo di:

- allegare alla dichiarazione documenti in copia autentica; il contribuente può avvalersi della facoltà di allegare copie non autenticate, accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le stesse costituiscono copie degli originali (resta salva la possibilità dell'Ufficio di richiedere i documenti in originale o in copia autentica);
- presentare la dichiarazione integrativa in caso di rimborso fiscale erogato dopo la dichiarazione di successione. In questo caso, l'imposta sarà (ri)liquidata automaticamente dall'Ufficio.

MODELLO IRE SPESE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (DETRAZIONE 55% / 65%)

È confermata, con l'abrogazione dell'art. 29, comma 6, D.L. n. 185/2008, l'eliminazione della presentazione all'Agenzia delle Entrate del mod. IRE, riservato alla comunicazione relativa ai lavori che proseguono per più periodi d'imposta ammessi alla detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici.

RIMBORSO CREDITO IVA (ANNUALE / TRIMESTRALE)

Tra le principali semplificazioni in materia di rimborso del credito IVA, sono confermate le seguenti novità:

- i rimborsi di importo non superiore ad euro 15.000 sono erogati senza prestazione di alcuna garanzia;
- i rimborsi di importo superiore ad euro 15.000, richiesti da soggetti "a rischio", sono erogati previa prestazione di idonea garanzia;
- i rimborsi di importo superiore ad euro 15.000, richiesti da soggetti "non a rischio", sono erogati senza prestazione di garanzia, presentando la dichiarazione annuale / istanza infrannuale munita del <visto di conformità> (o della sottoscrizione dell'organo di controllo), allegando alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante le seguenti condizioni:
 - ✓ rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta:
 - il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%;
 - la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività;
 - l'attività non è cessata, né si è ridotta per effetto di cessioni d'azienda o rami d'azienda;
 - ✓ nell'anno precedente la richiesta non sono state cedute azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale, qualora la richiesta di rimborso sia presentata da società di capitali non quotate;
 - ✓ sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Sono considerati soggetti "a rischio" coloro che:

- esercitano l'attività da meno di 2 anni (escluse le *start up* di cui all'art. 25, D.L. n. 179/2012);
- sono stati oggetto, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, di avvisi di accertamento / rettifica, da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore al:
 - 10% degli importi dichiarati se questi non superano euro 150.000;
 - 5% degli importi dichiarati se questi superano euro 150.000, ma non superano euro 1.500.000;
 - 1% degli importi dichiarati, o comunque a euro 150.000, se gli importi dichiarati superano euro 1.500.000;
- presentano la dichiarazione / istanza a rimborso priva del <visto di conformità> o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- richiedono il rimborso del credito a seguito della cessazione dell'attività.

Con specifici D.M. saranno individuate le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi saranno eseguiti in via prioritaria. Ulteriori modalità e termini per l'esecuzione dei rimborsi saranno disposti dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico provvedimento.

RIMBORSO CREDITI D'IMPOSTA E INTERESSI IN CONTO FISCALE

È confermato che l'erogazione dei rimborsi in conto fiscale avviene entro:

- 60 giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso;
- 20 giorni qualora il rimborso sia disposto sulla base della comunicazione da parte del competente Ufficio.

È altresì confermato che, in caso di rimborso in <conto fiscale>, l'Agente della riscossione procede ad erogare anche gli interessi maturati senza necessità da parte del contribuente di presentare una specifica richiesta.

La disposizione in esame è applicabile ai rimborsi erogati a partire dall'1.1.2015.

UTILIZZO MOD. F24 COMPENSAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA FISCALE

È previsto l'obbligo, a decorrere dall'1.1.2015, da parte dei sostituti d'imposta di utilizzare in compensazione tramite mod. F24:

- le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione dei modelli 730;
- le ritenute / imposte sostitutive versate in eccedenza.

Rispetto allo schema di Decreto è stata eliminata la previsione del riconoscimento dei compensi per l'assistenza fiscale sotto forma di crediti d'imposta utilizzabili in compensazione.

È confermato che l'applicazione dei seguenti regimi:

- trasparenza fiscale, ex art. 115, comma 4, TUIR;
- consolidato fiscale, ex art. 119, comma 1, lett. d), TUIR;
- tonnage tax ex art. 155, comma 1, TUIR;
- determinazione della base imponibile IRAP con il "metodo fiscale" ex art. 5-bis, D. Lgs. n. 446/1997;

non richiede più la manifestazione preventiva dell'opzione. La stessa sarà comunicata direttamente in sede di dichiarazione dei redditi / IRAP, presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale l'opzione è esercitata.

La disposizione in esame si applica dall'esercizio 2015.

SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA

Nell'iter di approvazione definitiva del Decreto, l'art. 18 è stato dedicato alla "revisione" della disciplina delle società in <perdita sistematica> (tipologia particolare di <società di comodo>.

Modificando l'art. 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies*, D.L. n. 138/2011, è previsto che il periodo di monitoraggio rilevante ai fini dell'individuazione della condizione in esame (a cui vengono applicate le disposizioni previste per le <società di comodo> ex art. 30, Legge n. 724/94) passa da 3 a 5 periodi d'imposta.

Di conseguenza una società è ora considerata in <perdita sistematica> qualora:

- risulti in perdita nei 5 periodi d'imposta precedenti;
- nei 5 periodi d'imposta precedenti:
 - risulti in perdita per 4 periodi d'imposta;
 - per il restante periodo d'imposta dichiarare un reddito inferiore a quello minimo determinato ex art. 30, Legge n. 724/1994.

Le suddette disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta 2014.

COMUNICAZIONE DATI DICHIARAZIONI D'INTENTO

Il Decreto in esame, modificando l'art. 1, comma 1, lett. c), D.L. n. 746/1983 trasferisce in capo all'esportatore abituale l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d'intento, fino ad ora a carico del fornitore.

L'esportatore abituale, in particolare, dovrà consegnare al proprio fornitore, ovvero in Dogana, la dichiarazione d'intento unitamente alla ricevuta di presentazione della stessa all'Agenzia.

In capo al cedente / prestatore è previsto l'obbligo di riepilogare nel mod. IVA i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute.

In caso di cessione / prestazione effettuata prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento e aver "riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate", al cedente /prestatore è applicabile, come disposto dal nuovo comma 4-bis dell'art. 7, D. Lgs. n. 471/1997, la sanzione prevista per le operazioni "in mancanza della dichiarazione d'intento" di cui al comma 3 del citato art. 7 (dal 100% al 200% dell'imposta).

Le nuove regole sono applicabili alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza IVA da effettuare a decorrere dall'1.1.2015.

L'Agenzia delle Entrate entro il 12.3.2015 (90 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto), con apposito provvedimento, dovrà fissare le modalità applicative delle disposizioni in esame.

COMUNICAZIONE OPERAZIONI BLACK LIST

È confermato che la comunicazione "black list" non ha più cadenza mensile o trimestrale, ma diventa annuale. È confermata altresì la nuova soglia delle operazioni da comunicare, che passa da euro 500 ad euro 10.000. Nell'*iter* di approvazione definitiva del Decreto, è stato specificato che il limite va considerato quale importo complessivo annuo.

Le nuove regole sono applicabili alle operazioni poste in essere dal 2014.

AUTORIZZAZIONE PER EFFETTUARE OPERAZIONI INTRA UE (VIES)

È confermata la modifica dell'art. 35, D.P.R. n. 633/1972, in base alla quale il contribuente è abilitato ad effettuare le operazioni intra UE già alla data di attribuzione della partita IVA, senza necessità di attendere il 31° giorno successivo.

Per i soggetti già in attività non è necessario attendere il decorso dei 30 giorni dalla presentazione dell'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate per porre in essere le predette operazioni.

Contestualmente è prevista la cancellazione dal VIES dei soggetti che non hanno presentato i modelli INTRA per 4 trimestri consecutivi.

SEMPLIFICAZIONI MODELLI INTRA

Sono confermate le semplificazioni riguardanti i modelli INTRA relativi ai servizi, diversi da quelli di cui agli artt. 7-*quater* e 7-*quinquies*, D.P.R. n. 633/1972, resi a soggetti passivi UE e quelli da questi ultimi ricevuti.

L'Agenzia delle Dogane, entro il 12.3.2015 (90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto in esame), provvederà a ridurre il contenuto dei citati modelli alle sole informazioni riguardanti:

- il numero di identificazione IVA della controparte;
- il valore totale della transazione;
- il codice identificativo del tipo di prestazione resa / ricevuta;
- lo Stato di pagamento.

RITENUTA RIDOTTA PROVVISORIE AGENTI / RAPPRESENTANTI

È confermato che la comunicazione in base alla quale gli agenti / rappresentanti dichiarano ai committenti, preponenti o mandanti di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, al fine di beneficiare della base imponibile ridotta (20%) per calcolare la ritenuta alla fonte, è ora "permanente". Di conseguenza essa non dovrà essere effettuata ogni anno, salvo il venir meno dei requisiti o in caso di revoca.

L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle condizioni per usufruire della minor ritenuta è sanzionata da euro 258 ad euro 2.056.

A tal fine con un apposito D.M. saranno determinati i criteri, i termini e le modalità (inclusa la possibilità di invio tramite PEC) per la suddetta comunicazione.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI

Il comma 1 dell'art. 28 in esame dispone la soppressione della norma relativa alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, con riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente riguardanti il rapporto di subappalto.

È altresì disposta l'abolizione della sanzione pecuniaria da euro 5.000 ad euro 200.000 nell'ipotesi in cui il committente effettui il pagamento del corrispettivo all'appaltatore senza aver ottenuto idonea documentazione relativa alla correttezza del versamento all'Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute dall'appaltatore e dal subappaltatore.

Rimane comunque ferma la responsabilità ex art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003 entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto, tra committente imprenditore / datore di lavoro, appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori per il versamento dei trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti relativamente al periodo di esecuzione del contratto di appalto di opere o servizi.

Con l'integrazione del citato comma 2 è ora previsto che il committente che effettua nei confronti dei lavoratori il pagamento delle predette somme è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta.

COMUNICAZIONE POSIZIONI CONTRIBUTIVE DIPENDENTI

È previsto, al fine di rafforzare le attività di controllo relative al corretto adempimento degli obblighi fiscali, l'invio mensile da parte dell'INPS all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei dipendenti gestite dallo stesso Istituto.

EFFICACIA CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

Come noto, l'art. 2495, comma 1, del Codice Civile, prevede che *"approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese"*.

Al fine di evitare la concentrazione dei controlli fiscali nella fase di scioglimento e liquidazione della società, è ora disposto che l'estinzione della società, ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

RESPONSABILITÀ LIQUIDATORI / SOCI SOGGETTI IRES

La lett. a) del comma 5 dell'art. 28 in esame, prevede la riformulazione della disciplina, contenuta nell'art. 36, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, relativa alla responsabilità dei liquidatori di soggetti passivi IRES.

In particolare ora, in caso di mancato pagamento, con le attività della liquidazione, delle imposte dovute per il periodo di liquidazione e per quelli anteriori, grava sul liquidatore provare di *"aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari"*, al fine di sottrarsi alla responsabilità connessa al mancato pagamento.

La lett. b) del citato comma 5, prevede la riformulazione della disciplina contenuta nell'art. 36, comma 3, D.P.R. n. 602/1973, relativa alla responsabilità dei soci / associati. In particolare ora, il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione nei 2 periodi d'imposta precedenti la liquidazione, ovvero durante la stessa, che rappresenta il limite entro il quale i soci / associati sono considerati responsabili delle imposte dovute dalla società, si presume equivalente in misura proporzionale, salvo prova contraria, alla quota di capitale detenuta dal socio / associato.

Le disposizioni sopra accennate, per effetto della modifica apportata all'art. 19, comma 1, D. Lgs. n. 46/1999, si applicano, oltre che alle imposte sui redditi, anche a tutti i tributi e ulteriori somme iscrivibili a ruolo.

DETRAZIONE FORFETARIA PRESTAZIONI DI SPONSORIZZAZIONE

È confermata, con la modifica dell'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972, l'applicazione della detrazione in misura del 50% (in luogo dell'attuale 10%) alle prestazioni di sponsorizzazione (attività di intrattenimento, giochi, e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n.640/1972).

SPESE DI RAPPRESENTANZA / CESSIONI E PRESTAZIONI GRATUITE

È confermata l'introduzione della possibilità di detrarre l'IVA ex art. 19-bis1, comma 1, lett. h), D.P.R. n. 633/1972, relativamente alle spese di rappresentanza sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 50 (in luogo degli attuali euro 25,82). Contestualmente è stato previsto l'aumento ad euro 50 (in luogo degli attuali euro 25,82) per la rilevanza ai fini IVA delle:

- cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione / commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, ex art. 2, comma 2, n. 4), D.P.R. n. 633/1972;
- prestazioni di servizi gratuite ex art. 3, comma 3, D.P.R. n. 633/1972.

ALLINEAMENTO DEFINIZIONE "PRIMA CASA" IVA – REGISTRO

È confermato l'allineamento della nozione di "prima casa", rilevante ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in materia di IVA con quella prevista in materia di imposta di registro. Di conseguenza l'aliquota ridotta del 4% trova applicazione in relazione ad abitazioni classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A/1, A/8 e A/9.

* * *

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più cordiali saluti.

STUDIO BALDI

